

COMUNE DI CASTEL CONDINO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA
FORNITURA DI ACQUA POTABILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ente gestore del Servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile sul proprio territorio catastale è gestito in economia dal Comune di Castel Condino.

ART. 2 Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. La somministrazione sarà subordinata al rispetto dei criteri di priorità nella distribuzione fissati dal Consiglio Comunale.

ART. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

ART. 4 Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 Impianti per uso pubblico

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche antincendio disposte sul suolo pubblico;
- c) gli impianti di irrigazione dei giardini e campi pubblici.

ART. 6

Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo vengono eseguite su disposizione del Comune e con oneri a proprio carico. L'acqua verrà, di norma, misurata con contatore.

ART. 7

Regolamento dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione dei giardini e campi pubblici, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Essa viene realizzata dal Comune, che ne rimane proprietario e che può adottare tutte le modifiche che ritiene opportuno, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti, al fine di adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza stessa.

Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune, rimanendone proprietario, che può attuare tutte le modifiche, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità di servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è coordinata con il proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante.

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

1. L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura e criterio del Comune, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed adeguarlo secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.
2. Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite esclusivamente dal Comune a proprie spese. Esse sono pertanto vietate agli utenti o ad altri secondo pena del pagamento dei danni, fatta salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di Legge.
3. Nel caso di interventi su allacciamenti particolarmente obsoleti per i quali in base a valutazioni tecniche insindacabili sul loro stato d'integrità, il Comune riscontrasse la necessità di rifacimento completo, l'utente dovrà corrispondere alla stessa un contributo spese pari al 50% del costo relativo, come previsto dall'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Le riparazioni ed i ripristini alle opere murarie ed alle pavimentazioni insistenti su proprietà privata relative agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'impianto esterno eseguiti dal Comune, restano a carico del proprietario o per esso dell'utente.
5. Per la riparazione di guasti sugli impianti esterni, provocati dagli utenti o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

ART. 10

Rimozione impianto esterno su richiesta dell'utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il proprietario dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo art. 36 - e rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione.

ART. 11

Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'utente, né al proprietario dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno.

Se necessario, il Comune potrà modificare o rifare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o proprietario, addebitandone le spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché i danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura d'acqua agli utenti interessati.

ART. 12

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l'utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune posti su proprietà privata.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso dall'utente, quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi, e rilevabili con normale diligenza.

CAPITOLO III

APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13

Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

Alle forniture provvisorie (cantieri), inerenti lavori di risanamento conservativo e/o ristrutturazione integrale di un immobile, verrà addebitato un consumo a forfait di mc. 100 annui.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione parziale, potranno beneficiare dell'esenzione dal corrispettivo di depurazione solamente se provvederanno ad installare un misuratore separato dalle altre utenze dell'immobile. Tale misuratore verrà fornito gratuitamente dall'amministrazione comunale.

Tale procedura avrà decorrenza dal deposito presso gli uffici comunali dell'inizio lavori e terminerà con la presentazione del fine lavori.

Il fraudolento utilizzo di tali agevolazioni, accertate da personale comunale, verrà sanzionato con l'esclusione dal beneficio e l'applicazione di un'ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Il Comune si riserva inoltre di sospendere la fornitura del servizio.

ART. 14

Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune, che stabilisce il tipo ed il calibro in base al servizio richiesto dall'utente.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo d'acquisto dei contatori, sostenuto dal Comune, viene recuperato attraverso l'ammortamento. Viene fissata una "quota fissa", per la manutenzione e la lettura dei contatori, in Euro 0,50 (zero/50) al mese. Si tratta di una quota aggiuntiva della tariffa e che potrà essere rivalutata con delibera giunta.

ART. 15

Posizione e custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno di norma localizzati all'esterno del fabbricato in apposita cassetta o pozzetto da adibire esclusivamente a tale uso o in altra posizione idonea stabilita dal Comune, a suo insindacabile giudizio, di facile accesso per le verifiche periodiche.

A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Comune, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Comune il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga, a giusta motivazione, a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore sia installato nei locali di suo uso esclusivo. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 16

Guasti ai contatori ed accessori

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 17

Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune attraverso tecnici autorizzati.

Per la posa degli apparecchi di misura l'utente deve corrispondere un contributo forfetario come quantificato in allegato "A".

ART. 18

Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura viene steso un apposito verbale, che verrà firmato dall'utente, se reperibile, e dal tecnico incaricato dal Comune.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente se reperibile.

ART. 19

Lettura del contatore

La lettura dei misuratori verrà eseguita una volta all'anno, salvo necessità particolari; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali agli operatori incaricati dal Comune sia per dette operazioni, sia per ispezioni degli impianti sia per altre esigenze di servizio.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, ed eventualmente avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

ART. 20

Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che prelieve opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato comunale in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore sia dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 21

Verifica dei contatori

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiederne la verifica al Comune.

Se vengono confermati gli inconvenienti, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie vengono sostenute dal Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, per il periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854, il Comune addebiterà all'utente le spese di intervento.

CAPITOLO IV
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22
Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione, e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente.

Affidano l'installazione a tecnici di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico - professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per esso assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 23
Installazione delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante dovrà avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 24

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto.

ART. 25

Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 26

Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 27

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 28

Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 29

Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, e in ogni caso il Comune non può essere direttamente o indirettamente chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare dalle deficienze degli impianti interni.

ART. 30

Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai propri dipendenti, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, ed in ogni caso, per assicurarsi il regolare funzionamento dell'impianto.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

TITOLO III

NORME PER LE FORNITURE

ART. 31

Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta stradale fino al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un offerta valida 60 giorni, notificando l'ammontare del contributo, come stabilito nell'allegato "A" del presente Regolamento, che dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

L'impianto resterà di proprietà del Comune che ne assumerà l'obbligo della manutenzione e le conseguenti responsabilità, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, 11, 12 del presente Regolamento.

Il Comune avrà tempo 30 giorni dalla data di pagamento del contributo di allacciamento per l'inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua, salvo motivi di forza maggiore che devono essere prontamente comunicati all'utente.

Analoga procedura dovrà essere eseguita nel caso di richiesta di aumento di utilizzazione dell'acqua o di rifacimento della derivazione di presa.

ART. 32

Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e promiscuo di cui ai punti "a" e "c" dell'art. 40.

E facoltà del Comune concederla per gli altri usi di cui ai punti "b" - "d" - "e" del citato articolo 40.

Il Comune ha il diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto relativo alla estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 33

Fornitura su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel presente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il contributo a fondo perduto relativo alle estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 34

Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua il proprietario dell'immobile o l'utente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile. All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune il pagamento dei contributi a fondo perduto per l'allacciamento ed estendimento - potenziamento rete di cui all'allegato "A" del presente regolamento, il pagamento delle somme, compatibilmente con la normativa vigente, dovute per posa contatore, spese di stipulazione contratto od altro.

In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua oltre ad essere rispondenti alle norme di legge, di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune riterrà opportuno stabilire.

ART. 35

Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo articolo 36.

ART. 36

Disdetta

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore.

Se l'utente non provvederà a disdire o a volturare il contratto di somministrazione d'acqua potabile, resterà responsabile unico per i costi di competenza, in quanto intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata d'acqua possono essere rimossi in base alle esigenze del Comune.

Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, l'Amministrazione avrà il diritto di esperire azione giudiziaria in sede civile e penale, nonché di sospendere la fornitura d'acqua.

ART. 37

Subentro

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante ed il subentrato dovranno presentarsi presso gli uffici comunali per la volturazione del contratto di somministrazione ed il pagamento dei corrispettivi dovuti, come stabilito nell'allegato "A".

Nel caso in cui il subentrato non intervenga per eseguire la volturazione, resterà responsabile in solido con il subentrante nelle spese di fornitura d'acqua e manutenzione degli impianti.

ART. 38

Inadempimenti nel pagamento delle bollette

Qualora nel corso della fornitura l'utente risultasse inadempiente nel pagamento delle bollette secondo il seguente schema:

due ritardi consecutivi di pagamento, con emissione da parte del Comune di intimazione di sospensione fornitura notificata a norma di legge;

quattro ritardi non consecutivi di pagamento, con emissione da parte del Comune di intimazione sospensione fornitura notificata a norma di legge;

il Comune potrà provvedere alla sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento. La ripresa della fornitura sarà eseguita con le modalità di cui all'art. 42 del presente regolamento.

ART. 39 **Tariffe**

1. La determinazione del sistema tariffario spetta al Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia;
2. Gli adeguamenti periodici delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia;
3. Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati con normative statali o provinciali vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

ART. 40 **Categorie di fornitura ad uso privato**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) Uso non domestico: si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.
- c) Uso temporaneo: si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata
- d) Uso antincendio: si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.
- e) Uso agricolo: si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali, per l'innaffiamento di orti e/o giardini, per la quale il corpo recettore sia costituito dal suolo e sottosuolo.

ART. 41
Variazioni delle tariffe e del regolamento

Modifiche al sistema tariffario e/o alle norme del presente regolamento sono ritenute comunicata all'utente con la pubblicazione della delibera consiliare all'albo pretorio. Se l'utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'utente non dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 42
Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto ad esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura di legge. La morosità se protratta oltre un periodo di 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta dà diritto al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua, addebitandola relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio, il tutto aumentato di una somma pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di sanzione.

ART. 43
Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato e l'utente ne è responsabile nei confronti del Comune.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 44
Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di manutenzione degli impianti. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

ART. 45
Sospensione fornitura

Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'utente nel caso di ritardi di pagamento delle spettanze e, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei casi di infrazioni od opposizioni da parte dell'utente a quanto stabilito negli articoli 11 - 15 - 22 - 28 - 30 - 43.

ART. 46
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o si verificano, a detta del Comune, gravi motivi.

ART. 47
Fallimento

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura d'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente.

ART. 48
Risoluzione del diritto di fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando per morosità dell'utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 49 Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate da dipendenti comunali o da personale tecnico nominato dal Comune.

ART. 50 Applicabilità diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 51 Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 52 Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

ART. 53 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver effetto il precedente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 in data 31.07.1992 e ratificato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 28.09.1992.

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL COMUNE A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER ESTENDIMENTO RETE, ALLACCIAMENTI E SUBENTRI DI UTENZA.

1. Contributo estendimento rete

Nel caso in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade non canalizzate, cioè prive di "tubazione stradale", i contributi di estendimento della rete, ove non siano compresi nel "contributo di concessione" per opere di urbanizzazione primaria introitato dal Comune, saranno determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune.

2. Allacciamenti

Il contributo relativo alla spesa per la costruzione dell'allacciamento fino al contatore e relativo ad utenze domestiche sarà conteggiato in misura forfetaria di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni contatore e fino ad un impiego per contatore di metri 10 di tubazione ed ulteriore contributo di Euro 25,00 (venticinque/00) ogni metro in più di tubazione eccedente i metri 10.

La misurazione delle tubazioni impiegate verrà effettuata partendo dal centro strada.

Le riparazioni delle opere murarie ed i ripristini delle pavimentazioni insistenti su proprietà privata saranno a carico del richiedente l'allacciamento.

Il contributo forfetario di allacciamento sopraindicato potrà essere rivalutato con apposita delibera giuntale.

3. Rifacimenti di allacciamenti e spostamenti di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili sarà dovuto un contributo pari al costo preventivato per l'intervento e comunque non superiore al contributo previsto al punto 2 per l'esecuzione di nuovo allacciamento.

4. Subentri

Per il subentro di utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o per morosità, l'utente verserà un concorso spese forfetario pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).

5. Posa contatori

Viene stabilito in Euro 25,00 (venticinque/00) il concorso spese forfetario per l'installazione di ogni singolo contatore.

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione delle bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso di inadempimento il Comune ha diritto ad applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore successive, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate, assieme alle altre dal Consiglio Comunale.



INDICE

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Ente gestore del servizio.....	pag. 2
Art. 2 - Modalità della fornitura.....	pag. 2
Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua.....	pag. 2
Art. 4 - Divieto di rivendita.....	pag. 2
Art. 5 - Impianti per uso pubblico.....	pag. 2
Art. 6 - Installazione impianti per uso pubblico.....	pag. 3
Art. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico.....	pag. 3

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I - DEFINIZIONE IMPIANTI

Art. 8 - Definizione impianti.....	pag. 4
------------------------------------	--------

CAPITOLO II - NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

Art. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno.....	pag. 5
Art. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta utente.....	pag. 5
Art. 11 - Divieto all'utente di modificare l'impianto esterno.....	pag. 6
Art. 12 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno.....	pag. 6

CAPITOLO III - APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

Art. 13 - Misura dell'acqua.....	pag. 7
Art. 14 - Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione.....	pag. 7

Art. 15 - Posizione e custodia dei contatori.....	pag. 7
Art. 16 - Guasti ai contatori ed accessori.....	pag. 8
Art. 17 - Verbali di posa e riapertura del contatore.....	pag. 8
Art. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore.....	pag. 9
Art. 19 - Lettura del contatore.....	pag. 9
Art. 20 - Funzionamento difettoso del contatore.....	pag. 9
Art. 21 - Verifica dei contatori.....	pag. 10

CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 22 - Prescrizioni e collaudi.....	pag. 10
Art. 23 - Installazione delle condutture.....	pag. 11
Art. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchiature.....	pag. 11
Art. 25 - Prese di terra.....	pag. 12
Art. 26 - Impianti di sollevamento.....	pag. 12
Art. 27 - Serbatoi.....	pag. 12
Art. 28 - Modifiche.....	pag. 12
Art. 29 - Perdite, danni e responsabilità.....	pag. 13
Art. 30 - Vigilanza.....	pag. 13

TITOLO III NORME PER LE FORNITURE

Art. 31 - Modalità per ottenere l'allacciamento.....	pag. 14
Art. 32 - Forniture su strade canalizzate.....	pag. 14
Art. 33 - Forniture su strade non canalizzate.....	pag. 15
Art. 34 - Modalità per ottenere la fornitura.....	pag. 15
Art. 35 - Durata dei contratti di fornitura.....	pag. 15
Art. 36 - Disdetta.....	pag. 16
Art. 37 - Subentro.....	pag. 16
Art. 38 - Inadempimenti nel pagamento delle bollette.....	pag. 16
Art. 39 - Tariffe.....	pag. 17

Art. 40 - Categoria di fornitura ad uso privato.....	pag. 17
Art. 41 - Variazioni delle tariffe e del regolamento.....	pag. 17
Art. 42 - Fatturazione e pagamento.....	pag. 18
Art. 43 - Consumi abusivi.....	pag. 18
Art. 44 - Regolarità delle forniture.....	pag. 18
Art. 45 - Sospensione fornitura.....	pag. 19
Art. 46 - Diritto di rifiuto.....	pag. 19
Art. 47 - Fallimento.....	pag. 19
Art. 48 - Risoluzione del diritto della fornitura.....	pag. 19

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 49 - Infrazioni.....	pag. 20
Art. 50 - Applicabilità del diritto comune.....	pag. 20
Art. 51 - Obbligatorietà.....	pag. 20
Art. 52 - Contestazioni giudiziarie.....	pag. 20
Art. 53 - Abrogazioni.....	pag. 20
Allegato A.....	pag. 21
Allegato B.....	pag. 23